

CONVENZIONE TRA IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA E IL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE

L'anno duemilaventiquattro, addì del mese di,

TRA

il Libero Consorzio Comunale di Siracusa (C.F. 80001670894.), rappresentato dal Commissario Straordinario dott. La Rocca Mario, nato a Palermo il 06-03-1963, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Ente in Via Malta n. 106, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n..... del

E

il Comune di San Giovanni La Punta (CT) (C.F. 00453970873), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Bellia Antonino, nato a Paternò il 27.02.1969, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Ente in Piazza Europa snc, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del.....;

Premesso che

- l'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- ai sensi dell'art. 98, comma 3 del TUEL, come modificato dall'art. 4, comma 4-bis del D.L. n. 78/2015 convertito, con modificazioni, in Legge n. 125/2015, "i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province";
- l'impegno temporale del Segretario Generale e la relativa spesa sono ripartiti tra i due Enti in percentuali dissimili, in ragione del diverso assetto strutturale dei due Enti;
- secondo l'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020 "La nomina del Segretario è disposta dal Sindaco del Comune, o dal Presidente della Provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione.

Cio premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

**ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa e il Comune di San Giovanni La Punta (CT) stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale, a norma degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, al fine, tra l'altro, di conseguire un significativo risparmio di spesa, senza incidere sulla funzionalità, efficienza ed efficacia del servizio.

ART. 2
ENTE CAPO CONVENZIONE - TITOLARITA' DELLA SEDE

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, le funzioni di Ente capo-convenzione sono attribuite al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al cui Commissario Straordinario competono, pertanto, la nomina e la revoca del Segretario Generale, previo concerto con il Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta (CT).

ART. 3
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Segretario Generale svolge per entrambe gli Enti le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai Regolamenti ed ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco e dal Commissario Straordinario, in conformità all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti nelle singole amministrazioni.
2. Il Segretario Generale svolge la sua attività in ciascuno dei due Enti convenzionati, garantendo le funzioni alle quali è preposto, ma comunque con un impegno temporale commisurato alla percentuale concordata tra i due Enti convenzionati per la ripartizione delle spese.
3. Il Segretario Generale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze degli Enti stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

ART. 4
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO

1. Al Segretario Generale compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali e dagli eventuali contratti decentrati.
2. La retribuzione di risultato viene corrisposta nella misura del raggiungimento degli obiettivi che il Sindaco e il Commissario Straordinario avranno assegnato separatamente. Anche tale onere retributivo viene ripartito tra i due Enti convenzionati secondo la percentuale stabilita nel presente atto e non può superare complessivamente l'importo complessivo stabilito dal CCNL in vigore.
3. Ciascun rappresentante legale degli Enti convenzionati stabilisce, distintamente, la percentuale della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale.
4. Al Segretario Generale, per l'accesso alla sede dell'altro Ente in convenzione, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili, il relativo onere sarà a carico dell'ente interessato, il quale provvederà direttamente alla liquidazione nel rispetto dei limiti di legge. Le spese per missioni e trasferte svolte dal Segretario Generale saranno a carico esclusivamente dell'Ente nell'interesse del quale vengono effettuate.
5. Le somme spettanti al Segretario Generale a titolo di diritti di rogito saranno esclusivamente a carico dell'Ente nell'interesse del quale le prestazioni sono rese, il quale provvederà direttamente alla liquidazione nel rispetto dei limiti di legge,

comunicando comunque all'altro ente l'importo onde consentire la verifica del limite imposto dalla normativa vigente.

ART. 5

RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI

1. I due Enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale in rapporto all'impegno temporale reso in favore di ciascuno di essi, nella misura del 66% a carico del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e del 34% a carico del Comune di San Giovanni La Punta (CT).
2. Rientrano nel riparto in maniera indistinta tutte le voci stipendiali che costituiscono retribuzione per il Segretario Generale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva nella misura del 25% del trattamento economico annuo lordo del Segretario. Sono a carico di ciascun Ente i rimborsi per spese sostenute specificatamente nell'interesse di uno solo di essi e le eventuali spettanze di competenza avuto riguardo alla normativa e al CCNL vigente.
3. La retribuzione del Segretario Generale è contabilizzata e liquidata dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ed il Comune di San Giovanni La Punta provvederà a rimborsare mensilmente la quota a proprio carico

ART. 6

RAPPORTI GIURIDICI CON IL SEGRETARIO GENERALE

1. L'avvio della procedura, la nomina e la revoca del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 99 del TUEL, competono al Commissario Straordinario di concerto con il Sindaco del Comune.
2. Tutti gli atti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro del Segretario Generale (a titolo meramente esemplificativo: autorizzazione alla fruizione di ferie, permessi, congedi ed aspettative, allo svolgimento di incarichi, alla partecipazione a corsi di formazione, ecc...) sono assunti dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Il Comune di San Giovanni La Punta chiederà l'emanazione di provvedimenti autorizzativi per attività da svolgersi nel suo esclusivo interesse.

ART. 7

FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI CONVENZIONATI

1. Tutte le decisioni che la presente convenzione richiede vengano assunte in forma congiunta e investono il Sindaco del Comune ed il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa o loro delegato, che devono decidere concordemente.
2. Tutte le decisioni che la presente convenzione richiede vengano assunte previa consultazione investe i medesimi organi.
3. Ciascuno di loro può richiedere una consultazione su qualsiasi argomento inerente la presente convenzione.

ART. 8

DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

1. La presente convenzione decorre dalla data di presa servizio del Segretario Generale per un periodo di mesi 12.

2. Approssimandosi la scadenza di ciascuna annualità, ciascun rappresentante degli Enti comunica all' altro – trenta giorni prima - la volontà di procedere al rinnovo della convenzione per altri 12 mesi.
3. Le comunicazioni di cui sopra sono inviate all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ed alla Sezione Regionale Sicilia dell'Albo.
4. Gli Enti convenzionati possono estinguere anticipatamente la presente convenzione, previa assunzione di analogo provvedimento deliberativo da parte dei rispettivi organi competenti.
5. Ciascun Ente convenzionato può recedere unilateralmente dalla presente convenzione in qualsivoglia momento, previa assunzione di analogo provvedimento deliberativo da parte del proprio organo competente; il recesso avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione di tale decisione all'altro Ente consorziato.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, statutarie e regolamentari dei rispettivi Enti, che disciplinano le convenzioni tra Enti, nonché le norme disciplinanti lo stato giuridico ed economico dei Segretari comunali e provinciali.
2. Copia della presente convenzione, corredata delle deliberazioni dei rispettivi organi deliberanti, sarà trasmessa al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali ed alla Prefettura di Palermo – Albo regionale dei Segretari comunali e provinciali.
3. La presente convenzione sarà soggetto a registrazione sono in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i..
4. Il presente atto è esente da bollo, a norma dell'art. 16 della tabella Allegato B) al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Il Commissario Straordinario do
dott. La Rocca Mario

Il Comune di San Giovanni La Punta (CT)
Il Sindaco
Bellia Antonino